

Civile Ord. Sez. 5 Num. 26797 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 13/10/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10139/2024 R.G. proposto da:

Consorzio di Bonifica 6 Enna in persona del Commissario Straordinario,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppa Micieli

-ricorrente-

Contro

Romano Francesca

-intimata-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Sicilia n. 8286/2023 depositata il 16/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dal
Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 8286/2023 la GGT di II grado della Sicilia - su ricorso
proposto dal Consorzio di bonifica 6 Enna avverso la sentenza n.

1012/2021 con cui la CTP di Enna aveva accolto il ricorso proposto da Francesca Romano avverso l'invito di pagamento dell'importo di 682,53 euro, richiesto, a titolo di contributo di bonifica per opere irrigue relativamente all'anno 2019, dal Consorzio di bonifica 6 Enna, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale - dichiarava l'inammissibilità dell'appello.

La Corte regionale riteneva preclusiva della pronuncia sull'appello la inesistenza del Consorzio di Bonifica 6 Enna in quanto, in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014, accorpato, unitamente ai consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina, nel Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, il quale aveva pertanto conferito mandato senza rappresentanza alla riscossione dei contributi consortili ad un soggetto non più esistente. Il giudice d'appello affermava altresì la rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della questione relativa alla inesistenza del Consorzio, in quanto attinente alla *legitimatio ad causam* dello stesso.

Rilevava all'uopo la CGT di II grado che:

- l'art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014, recante norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola, ha previsto che, al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio, sia per la difesa del suolo, sia per la gestione delle acque, ciò garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato. La medesima disposizione prevede, al secondo comma, che sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Gela e i loro rispettivi comprensori. Il

Consorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica di Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina e i loro rispettivi comprensori;

- non è corretto affermare che il suddetto articolo non abbia stabilito l'estinzione dei consorzi di bonifica territoriali ma abbia solamente istituito il Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica della Sicilia orientale, atteso che sia il concetto di accorpamento che quello di unificazione rimandano alla "riunione in un tutto unico", che si sostituisce totalmente ai precedenti soggetti, i quali sono stati quindi aboliti, tant'è che è stata prevista l'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi, nonché l'elezione degli organi statutari e la nomina di un unico direttore generale, dovendo, pertanto, ritenersi avvenuta, come evincibile anche dal Regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale, una vera e propria successione tra enti pubblici;

- nel caso di specie, pertanto, si è verificata la singolare situazione che a costituirsi in giudizio per difendere la legittimità di un proprio provvedimento è un soggetto, il Consorzio 6 Enna, che non esiste più, in quanto abolito dalla legge, con la conseguenza che l'appello va ritenuto inammissibile;

- la previsione di una delega in favore dei vecchi consorzi, i quali agirebbero quali mandatarî senza rappresentanza del Consorzio di bonifica Sicilia orientale, si palesa come illegittima, sia in quanto i vecchi consorzi sono stati aboliti, sia in quanto un ente pubblico non può delegare in alcun modo le proprie potestà ad altri soggetti anche se pubblici (non potendo pertanto in tal senso intendersi la previsione di cui al comma 13 dell'art. 19 del Regolamento di organizzazione del nuovo Consorzio di bonifica Sicilia Orientale), fatta salva un'espressa previsione legislativa;

- parlare di "<<mandato senza rappresentanza>> del Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale è una abnormità giuridica", sia perché un

ente pubblico non può delegare ad un altro le proprie funzioni, sia perché si tratta di un istituto giuridico applicabile ai soli rapporti privatistici, incompatibili con l'esercizio di pubbliche funzioni;

- l'atto impugnato - in quanto emesso da un soggetto inesistente, pertanto assolutamente privo di competenza, sulla base di una delega illegittima - è nullo, perciò non convalidabile, con la conseguenza che il soggetto competente dovrà emettere un nuovo atto, il quale non va ad integrarsi con quello precedente.

2. Il Consorzio di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CGT di II grado, depositando inoltre memoria illustrativa.

3. Francesca Romano rimaneva intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio deduce la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 101, comma 2, c.p.c., 112 c.p.c. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in quanto la CGT di II grado si sarebbe pronunciata su una questione (il difetto di legittimazione processuale del Consorzio) mai sollevata dal contribuente e perciò esulante dal *thema decidendum*, così violando l'art. 112 c.p.c. e, rilevando inammissibilmente d'ufficio detta questione (spingendosi a valutare l'effettiva titolarità del rapporto controverso), non avrebbe concesso alle parti il termine per controdedurre, emettendo una sentenza cd della "terza via", così violando l'art. 101, comma 2, c.p.c..

Il motivo è inammissibile ed infondato.

E' inammissibile laddove, argomentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla scorta del rilievo che la suddetta questione non era stata mai sollevata dal contribuente nei gradi di merito, trascura il dato che essa era stata evidentemente ritenuta rilevabile d'ufficio, non confrontandosi perciò con la specifica *ratio decidendi*, sul punto, della sentenza impugnata (v.

sulla necessità che i motivi per i quali si richiede la cassazione abbiano a pena di inammissibilità, secondo quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, dovendo concretamente considerare le ragioni che la sorreggono, da cui non possono prescindere, Cass., n. 15517/2020).

Il motivo è inoltre infondato, essendo la questione attinente alla legittimazione processuale, come correttamente evidenziato dal giudice d'appello, rilevabile d'ufficio, trattandosi di una questione "fondante", perciò esclusa anche dall'area di copertura del giudicato implicito come chiarito da ultimo dalle Sezioni Unite, in quanto la sua omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia *inutiliter data* (v. sul punto Cass., S.U., n. 24172/2025, Cass., n. 32814/2023, Cass. n. 29505/2020). Tale questione, infatti, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, pertanto, trattandosi di materia attinente al contraddittorio, comporta la verifica anche d'ufficio, in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Detta verifica è stata pertanto doverosamente compiuta nel caso in esame, in cui, invero, non si è proceduto, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, a sindacare d'ufficio "l'effettiva titolarità del rapporto controverso" ma è stata accertata, negativamente, la capacità processuale della parte appellante (il Consorzio) ritenuta giuridicamente inesistente.

Premessa la certa rilevabilità d'ufficio della questione afferente alla legittimazione processuale del Consorzio, poiché essa è stata affrontata e risolta sulla sola scorta della mera interpretazione di norme di legge (art. 13 della legge regionale n. 5/2014) e regolamentari nonché di atti amministrativi, senza che si rendesse necessario alcun preliminare

accertamento in fatto, non sussiste, inoltre, alcuna violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. A tal proposito, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20935/2009) e più volte ribadito (v. Cass., n. 822/2024, Cass., n. 11724/2021, Cass., n. 22778/2019, Cass., n. 15037/18, Cass. n. 10353/2016), se il giudice rileva d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti affinché su di essa si apra la discussione, come accaduto nel caso di specie, non vi è nullità della sentenza, perché da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'*error iuris in iudicando* ovvero dall'*error in iudicando de iure procedendi*, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato. Soltanto qualora si sia, pertanto, trattato di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato in concreto la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere un'eventuale rimessione in termini. E' stato inoltre rimarcato che l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma dell'art. 101 c.p.c., riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (v. Cass., n. 822/2024, che richiama Cass., n. 10353/2016, Cass., n. 15037/2018, Cass., n. 22778/2019, Cass., n. 11724/2021).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l'avviso di pagamento impugnato non è atto indicato nell'elencazione di cui alla predetta disposizione, per cui "... avrebbe potuto essere impugnato dal contribuente al più per contestare la "legittimità sostanziale" dell'obbligazione tributaria, non già per avanzare

motivi di carattere meramente formale, quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondo grado, dalle corti tributarie di merito, che avrebbero dovuto essere dichiarati come tali inammissibili”.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., evidenziando che “...è del tutto mancata da parte della Corte di Giustizia di secondo grado [...] e della Commissione Tributaria Provinciale ennese, prima, il necessario preliminare sindacato circa la presenza della prova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso; il che si risolve in una innegabile violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ. giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la parte contribuente di detto onere”.

Nulla va statuito in merito al secondo ed al terzo motivo di ricorso, avendovi il Consorzio ricorrente rinunciato nella memoria illustrativa.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 12 e 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, commi 2 e 3, 24 e 111 Cost., 100, 323 c.p.c., 49, 50 e 52 del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il Consorzio non esistesse più e che, per l’effetto, l’appello fosse inammissibile.

Sostiene, all’uopo, il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la predetta disposizione regionale “... non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoria agricola siciliana (creando opportune economie di scale ed interventi improntanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovi

macro Consorzi di Bonifica (Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali di operatività - i comprensori dei già esistenti Consorzi territoriali”. Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’apposita procedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendo stati conferiti ai medesimi “... una nuova connotazione e missione, nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma», così creando “un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica Sicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)”.

Il motivo è fondato, ribadendosi il condivisibile orientamento già espresso in merito da questa Corte, nelle recenti pronunce emesse nei confronti del medesimo Consorzio (v., tra le altre, Cass., n. 6610/2026, Cass., n. 6611/2026).

In relazione al quadro normativo ed amministrativo di riferimento, va premesso quanto segue.

L’art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana ha stabilito che: «1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato; 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. [...] Il Consorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna [...] e i loro rispettivi comprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta

dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari».

L'art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (prodotto in allegato alle controdeduzioni nel fascicolo di primo grado) ha a sua volta stabilito che:

- «1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale sono accorpati [...]»;
- «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;
- «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di prima attuazione, provvede il Commissario straordinario in carica alla data di cui al comma 1.»;
- «4. Il Commissario straordinario esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e alla legislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio di Bonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale [...]»;
- «6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvede all'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degli accorpati Consorzi e del relativo personale»;

- «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissario straordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art. 13 della l.r. 5/2014 [...]»;

- «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. In particolare:- i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessi sulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e le modalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti nei consorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio [...]».

Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in attuazione del suindicato punto 13 del regolamento, con delibera n. 8 del 30 ottobre 2017, il Commissario straordinario ha istituito «un "periodo transitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire lo svolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[...] ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimento particolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale..., che nel periodo transitorio, gli accorpati consorzi di bonifica 6 Enna [...] agiscono quali "mandatari senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, conformemente a quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile».

Ciò ritenendo:

- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità dei rapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un "periodo transitorio"»;

- «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attività giuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nella nuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che saranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti dei terzi».

Sulla scorta del suddetto quadro normativo ed amministrativo, questa Corte, già con pronuncia n. 15351/2023 (sebbene riferita alla diversa questione della illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dal Consorzio), ha affermato che l'art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilire l'accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previsto la soppressione, osservando che l'assenza di una fase di liquidazione e l'esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data di proposizione del ricorso) legittimavano i consorzi accorpati ad operare quali mandatarî senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attività gestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale.

Con le sopra citate sentenze, emesse nei confronti dell'odierno Consorzio in fattispecie analoghe, questa Corte ha ribadito la perdurante legittimazione dei precedenti consorzi, evidenziando che l'art. 19, comma 13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e

regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati», ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzione e che la previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale alla menzionata modalità di successione tra gli stessi. Tale successione, come chiarito nei richiamati precedenti, non ha comportato, però, l'abolizione né la sostituzione dei vecchi consorzi in concomitanza con l'istituzione dei nuovi, in quanto la previsione dell'art. 13 della legge regionale, che non contempla tale effetto estintivo, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedenti entità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di un processo, non potendo trattarsi di una conseguenza correlata alla semplice costituzione della nuova entità. La riunificazione, che costituisce l'imprescindibile obiettivo programmatico e letterale del dato normativo, è operazione che non postula, di per sé, l'immediata estinzione dell'ente accorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell'operazione. Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad aver contemplato termini (non perentori) per l'approvazione dello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredita l'ordine di idee secondo cui la loro operatività è stata prefigurata come epilogo del procedimento di riorganizzazione, solo all'esito del quale potrà realizzarsi l'effetto della riunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, con conseguente loro permanenza "in vita" sino al completamento di tale processo.

In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativi e comunque si presenta come soluzione non incompatibile né contraria con

l'assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di un esercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e, dunque, di un "periodo transitorio", nel segno della permanenza degli "affidamenti" in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazione degli ambiti territoriali.

In linea con i sopracitati precedenti (nonché con la pronuncia n. 22104/2025 relativa alla procedura di accorpamento dei consorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria), deve perciò concludersi che solo una volta completato il processo di accorpamento possa considerarsi chiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell'attività e dei rapporti, anche processuali, dei consorzi accorpati, comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data di entrata in vigore della norma e quelle anteriori alla chiusura dell'operazione di accorpamento.

Così ricostruita la vicenda, si è, inoltre, esclusa la configurabilità di una delega di funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica 6 Enna, le attività già ad esso affidate in attesa della definizione del processo di riunificazione degli enti, con conseguente superfluità, inoltre, dell'iniziativa commissariale volta ad attribuire al Consorzio la qualità di mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, come stabilito dall'art. 1705 c.c., tanto più che l'istituto del mandato senza rappresentanza non appare esportabile in ambito pubblicistico, ove l'affidamento di funzioni è regolato dall'istituto della delega intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell'amministrazione e che deve essere prevista dalla legge. Tantomeno il citato mandato può essere configurato – come sostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo il modello della delegazione interorganica, considerando il rapporto tra i Consorzi in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica, stante l'alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di un mandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quello precedente.

In ogni caso, l'aver agito il Consorzio (inutilmente) quale mandatario senza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario, né privato il Consorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanare l'atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, sia della sua legittimazione ad agire in presenza del perdurante affidamento dell'attività, sicché erroneamente il giudice d'appello ha considerato nullo l'atto impugnato, sulla base di un insussistente vizio di incompetenza assoluta.

5. Rimane assorbito nelle valutazioni che precedono l'esame del quinto motivo di ricorso, con cui si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97, commi 2 e 3, Cost., 21 septies della legge n. 241/1990, 13 della legge regionale della Sicilia n. 5/2014, 19, commi 12 e 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e della Deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017, assumendo il ricorrente che il predetto mandato senza rappresentanza alluderebbe, in realtà, ad una delega interorganica.

La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il quinto, rinunciati il secondo ed il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/09/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale